



Comune di Villa San Pietro

Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro,6 - 09010 Villa San Pietro (CA) -c.f. 00492250923 Tel.070/90.770 110 Fax.070/90.74.19

www.comune.villasanpietro.ca.it – www.plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it –

www.plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it



AREA PLUS – SERVIZI SOCIALI

Ufficio di Piano per la Programmazione e Gestione Associata dei Servizi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO GENNAIO 2020-GIUGNO 2022. CIG. 8115657405.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento per la prosecuzione dei servizi per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2019, periodo gennaio 2020 giugno 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2020 fino al 30 giugno 2022, da attuarsi nel territorio del Plus Area Ovest.

Il Comune di Villa San Pietro, in qualità di ente capofila del Plus Area Ovest, si impegna a proseguire i servizi per la gestione del progetto Home Care Premium 2019 per l'intervento in favore dei soggetti non autosufficienti e fragili rivolto agli utenti dell'Inps Ex Inpdap, nonché per le azioni di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo. L'insieme integrato di prestazioni è volto a supportare le persone e le famiglie all'interno del sistema di offerta di servizi previsti dal progetto, con l'attivazione di programmi individualizzati.

In questa prospettiva sono individuati i seguenti obiettivi generali:

1. Supporto alle persone e alle famiglie rispetto al sistema delle offerte e dei servizi, come specificati nell'avviso pubblico relativo al progetto Home Care Premium 2019 e nell' Accordo di programma sottoscritto.
2. Implementazione di un sistema di presa in carico globale, attraverso percorsi individualizzati socioassistenziali

Gli obiettivi specifici della presente procedura sono volti a:

- Migliorare la comunicazione fra servizi che si occupano di disabilità e non autosufficienza;
- Migliorare la conoscenza, da parte degli utenti, dei loro diritti e delle opportunità territoriali;
- Migliorare la qualità e quantità dei servizi disponibili alla popolazione;
- Offrire un servizio di sportello sociale sulla non autosufficienza;

- Attivare prestazioni di Servizio Sociale Professionale volte alla definizione, attivazione, monitoraggio e verifica del progetto personalizzato.
- Collaborare nella progettazione di percorsi sociosanitari integrati;

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Le attività oggetto del presente Capitolato verranno espletate presso la sede dell'Ufficio di Piano del comune di Villa San Pietro, capofila del Plus Ovest e al domicilio degli utenti beneficiari residenti nei 16 comuni del Plus Ovest.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

-Soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2019;
 -I dipendenti iscritti alle gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati – diretti e indiretti-
 utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti sono viventi, i loro coniugi, per i quali non sia avvenuta sentenza di separazione, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n.76 del 2016, i fratelli o le sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore;
 -I minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, gli utenti o di pensionati della gestione dipendenti pubblici;
 -I minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare (legge 184/1983 modificata dalla legge 149/2001), affidamento giudiziale, disposto dal Tribunale per i Minori, affidamento preadottivo disposto dal giudice.
 La determinazione della direzione regionale INPS n.137 del 28 Marzo 2019, consente di fruire delle prestazioni prevalenti e integrative dal 01/07/2019 fino al 30 giugno 2022 ai beneficiari HCP, le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2022 alle ore 12:00.
 La graduatoria nazionale INPS verrà aggiornata ogni terzo giorno lavorativo del mese e ricomprenderà le domande presentate nel corso del secondo mese solare antecedente alla pubblicazione.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DETTAGLIO ATTIVITA'

Il servizio dovrà essere articolato nelle seguenti attività:

1) Lo Sportello Sociale di informazione

Il concorrente dovrà attivare lo sportello sociale d'informazione e di supporto dedicato alle tematiche e problematiche afferenti la NON autosufficienza propria, dei familiari e degli assistenti familiari.

Lo Sportello informa circa ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non auto sufficienza.

Lo Sportello telefonico è aperto al pubblico per 4 ore antimeridiane per cinque giorni alla settimana, per rendere informazioni e consulenza in ordine alle tematiche e problematiche afferenti la condizione di non autosufficienza. Il servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare inoltre e in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione medesima.

Lo sportello sarà dotato di uno specifico numero telefonico fisso messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Il numero dedicato di telefonia mobile dovrà essere disposto a cura dell'aggiudicatario

Lo sportello, svolgerà attività di accoglienza e supporto alle famiglie e assistenti familiari al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Lo sportello dovrà essere ubicato presso la sede della stazione appaltante, presso i locali dell'amministrazione comunali. I costi per le utenze sono a carico della stazione appaltante.

2) I Case Manager

L'aggiudicatario si impegna a disporre di un Nucleo di competenza formato da Assistenti Sociali in qualità di Case Manager che svolgono le funzioni di coordinamento, variazione del piano assistenziale individuale nonché erogazione delle prestazioni integrative previste dal progetto.

L'attivazione del Patto socio assistenziale familiare genera il diritto da parte del beneficiario a ricevere le prestazioni integrative previste dal Progetto HCP.

I Case Manager sono responsabili della presa in carico dei soggetti beneficiari. In particolare, svolgeranno i seguenti compiti:

- individuazione, in accordo con il beneficiario e i suoi familiari, del Responsabile del programma;

- presa in carico continuativa del soggetto non autosufficiente e del nucleo familiare di riferimento, il monitoraggio dello status e l'eventuale aggiornamento del Programma socio assistenziale familiare;
- supporto ai beneficiari nella ricerca attiva degli assistenti familiari;
- supporto nell'attivazione delle prestazioni integrative tramite voucher e al monitoraggio dell'esecuzione delle prestazioni integrative con particolare riferimento nella scelta dei supporti e degli ausili eventualmente spettanti ai beneficiari del progetto.

3) Attività di supporto nell'erogazione delle prestazioni integrative tramite sistema di accreditamento con utilizzo dei voucher/ buoni sociali, nella attività di liquidazione per le prestazioni integrative e nella rendicontazione all'INPS delle attività afferenti al progetto Home Care Premium 2019.

L'appaltatore dovrà realizzare l'attività di supporto alla stazione appaltante per le attività di gestione dell'erogazione delle prestazioni integrative erogate con il sistema di accreditamento e tramite voucher/buoni sociali e nella gestione delle rendicontazioni da presentare trimestralmente all'INPS sia per le attività integrative che gestionali del progetto.

ART. 5 - PERSONALE – livelli contrattuali e ore totali di servizio

Gli obiettivi generali e specifici dovranno essere perseguiti con le seguenti risorse professionali per le attività suindicate:

- n. 1 operatore di sportello per 4.320 ore CCNL C1, per 30 mesi per 120 settimane;
- n. 1 assistente sociale coordinatore, iscritto all'Albo Regionale degli Assistenti sociali per 4.320 ore CCNL E2, per 30 mesi per 120 settimane;
- n. 1 assistente sociale, iscritto all'Albo Regionale degli Assistenti sociali per 4.320 ore CCNL D3, per 30 mesi per 120 settimane;

La modalità operativa sarà quella del lavoro in equipe.

L'equipe dovrà operare in modo coordinato con gli operatori del PUA e di tutti i servizi afferenti l'area della non autosufficienza. Dovrà inoltre partecipare ai tavoli tecnici e tematici riguardanti l'area della non autosufficienza. L'appaltatore dovrà garantire la formazione degli operatori.

L'appaltatore è tenuto all'integrale applicazione dell'art. 37 lett. B) del CCNL delle cooperative sociali, secondo il quale: "L'azienda subentrante nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel Capitolato d'Appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto D). Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto convenzione medesimi".

ART. 6 – MATERIALI ED ATTREZZATURE

- n. 1 pc portatile;
- n. 2 contratti di telefonia mobile con connessione internet per n. 2 cellulari già in dotazione al Comune (con mantenimento dei numeri già in dotazione);
- n. 1 telefono cellulare dotato di tecnologia NFC con contratto di telefonia mobile con connessione internet
- n. 4 dispositivi router wi-fi;

Qualunque attrezzatura ritenuta utile al fine del back office e del front office itinerante e non.

L'attrezzatura acquistata dall'aggiudicatario, al termine del servizio verrà trasferita alla stazione appaltante. L'aggiudicatario deve trasmettere, all'Amministrazione aggiudicatrice, specifico elenco con indicazione delle attrezzature impiegate.

ART. 7 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'appaltatore dovrà garantire una formazione degli operatori rispondente all'area della non autosufficienza ma anche alla cultura della gestione unitaria dei servizi e all'integrazione. L'aggiudicatario dovrà prevedere il

rimborso chilometrico. La formazione dovrà garantire i crediti formativi. La ditta nell'offerta tecnica dovrà indicare un piano di formazione e relativo cronoprogramma.

ART. 8 - VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

L'aggiudicatario dovrà garantire una valutazione rispetto agli obiettivi ed un monitoraggio costante attraverso indicatori anche definiti in sede di ufficio di piano.

ART. 9 - RAPPORTI CON L'ENTE A GARANZIA DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITÀ

L'aggiudicatario si obbliga a nominare un referente che funga da interfaccia con l'Ufficio di Piano del Plus Ovest.

L'aggiudicatario si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge, e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli assicurativi e similari, al rispetto del D. Lgs. 626/94. L'aggiudicatario si impegna a presentare all'ufficio di piano una apposita relazione a cadenza trimestrale sull'andamento delle diverse attività e le eventuali difficoltà e i progressi conseguiti.

L'aggiudicatario s'impegna a garantire la supervisione e la formazione nonché l'aggiornamento del personale e fornirli di tesserino di riconoscimento.

Dovrà inoltre garantire una qualità di intervento multidisciplinare.

ART. 10 - COORDINAMENTO UFFICIO DI PIANO DEL PLUS AREA OVEST

L'ufficio di Piano del Plus Area Ovest, coordina metodologicamente e amministrativamente il servizio. Fungerà da referente tecnico del progetto. I suoi compiti, in riferimento all'esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato sono:

- coordinare il servizio con le assistenti sociali e gli operatori individuati dall'aggiudicatario;
- organizzare e coordinare con gli assistenti sociali il raccordo tra i soggetti coinvolti e la macro area dei servizi alla persona, in particolare l'area della non autosufficienza.
- curare il monitoraggio e la valutazione del servizio, facilitando la raccolta delle informazioni;
- archiviare e gestire i documenti inerenti i servizi;
- curare l'integrazione del servizio con altri progetti in ambito PLUS;
- curare l'integrazione del servizio con i servizi e gli enti dell'ambito;
- verificare che il servizio sia gestito in conformità a quanto previsto dal capitolato e dal progetto di gestione;
- curare gli aspetti amministrativi e di rendicontazione fisica e finanziaria del progetto.

Le assistenti sociali avranno funzioni di programmazione delle attività e di raccordo tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dello stesso. Fungeranno da referente tecnico per i Comuni e le varie istituzioni coinvolte insieme all'ufficio di piano.

Provvedono inoltre alle seguenti funzioni:

- monitoraggio qualitativo e quantitativo;
- misurazione dell'efficacia ed efficienza della prestazione;
- relazioni e schede trimestrali contenenti dati necessari al servizio su richiesta dell'ufficio di piano

ART. 11- GARANZIE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, anche mediante sopralluoghi e questionari, la qualità del servizio e gli indici di gradimento dello stesso. Gli operatori dovranno avere dei comportamenti ineccepibili. Non accetteranno danaro o altre regali e saranno tenuti alla massima riservatezza su ogni circostanza e fatto di cui avranno notizia durante l'esecuzione delle prestazioni.

Le informazioni dovranno essere immediatamente disponibili e fruibili per i soggetti istituzionali coinvolti. I dati dovranno essere integri e ben conservati, in ottemperanza alle normative sulla privacy e a norme specifiche.

Gli operatori dovranno essere chiaramente riconoscibili dagli utenti. Ogni non conformità fra progetto e esecuzione delle prestazioni dovrà essere immediatamente comunicato all'Ufficio di Piano Area Ovest.

Il servizio dovrà essere completamente informatizzato, le comunicazioni dovranno avvenire per via elettronica, garantendo l'integrità dei dati e la loro sicurezza.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il responsabile unico del procedimento, controlla l'esecuzione del contratto. Procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto, quindi, di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

Il Comune si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- la competenza dell'operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti;
- i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.

ART. 12 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

La fatturazione dovrà essere effettuata ogni mese. Le ore presenti nella piattaforma SICare, che gestisce le timbrature giornaliere del personale, devono corrispondere alle ore fatturate, con particolare riferimento al Progetto Home Care Premium 2019, che dovrà essere espressamente citato e dettagliato secondo le singole attività previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

La Stazione Appaltante si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, dopo la stipula del contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali. Entro 30 giorni dalla presentazione della fattura previo accertamento della regolare esecuzione delle relative prestazioni, la fattura verrà liquidata, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C. da parte Stazione Appaltante).

Le fatture verranno liquidate dalla stazione appaltante, previo accertamento della regolarità da parte del RUP.

I compensi verranno decurtati dello 0,50 per cento ai sensi del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Per i pagamenti uguali o superiori agli euro diecimila l'Amministrazione Comunale prima di effettuare il pagamento provvederà a verificare che la Ditta Aggiudicataria non risulti inadempiente nei confronti di Equitalia, con le procedure di cui al Decreto 18/01/2008 n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Finanze.

Il RUP in caso di necessità provvede all'irrogazione all'appaltatore delle eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto che determini in modo diverso.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dalla Stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

ART. 13 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l'aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all'appalto in oggetto ovvero altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il concorrente aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 14 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'appaltatrice, la quale assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale assunto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 15 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la stessa si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto ed a consegnare all'Amministrazione Comunale, in sede di stipula del contratto, una polizza RCT a copertura dei rischi.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti, ed eventualmente all'Amministrazione Comunale, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del Servizio fornito.

L'aggiudicataria si obbliga a stipulare, a favore degli operatori, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato con un massimale di almeno Euro 300.000,00.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare polizza assicurativa di copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile per gli utenti coinvolti nelle attività del presente appalto.

L'aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del servizio in appalto.

Trattandosi di un Servizio di pubblico interesse, l'impresa aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

ART. 16 – VARIANTI

La stazione appaltante può introdurre modifiche al contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs.50/2016.

“ 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.”

(...)

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del

9

contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (e gli offerenti? n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

L'aggiudicatario è responsabile della corretta applicazione del D.lgs. 81/08, come modificato dal D.lgs. 106/09, relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale DPI individuati a seguito della valutazione dei rischi.

Dall'esame dell'oggetto della gara non si evidenziano costi dovuti alle interferenze.

L'aggiudicatario dovrà valutare se nell'espletamento della propria attività possano sussistere specifici rischi dovuti ad interferenze; se del caso tali rischi saranno valutati congiuntamente con i proprietari dei siti nei quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto e per conoscenza dovranno essere comunicati alla stazione appaltante.

Resta a carico dell'aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.lgs.81/2008 quali il documento della valutazione dei rischi DVR relativo all'attività oggetto dell'appalto.

• DICHIARAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI IN MERITO ALLA SICUREZZA.

L'impresa, dovrà trasmettere l'autocertificazione dei requisiti tecnico-professionali dalla quale si evincono i seguenti punti:

- nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione con la relativa lettera d'incarico;

- nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.136/2010, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Cagliari. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 19 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Competono al Comune la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente.

L'impresa appaltatrice verrà, previa contestazione degli addebiti, dichiarata decaduta dall'appalto nei seguenti casi:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della ditta appaltatrice;
- per inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di appalto.

ART. 20 - PENALITA'

L'appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 300,00.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:

- penale di Euro 200,00 per ogni mancata giornata di servizio;
- penale di Euro 300,00 in caso di prestazione di servizio con personale privo dei requisiti richiesti (importo giornaliero);
- penale di Euro 300,00 per ogni mancata sostituzione dell'operatore per ogni giorno di servizio;
- penale di Euro 300,00 per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi indicati dalla stazione appaltante.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Si comunica che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.

Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. e l'Amministrazione Comunale potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri ed incamerare la cauzione definitiva.

Qualora la risoluzione avvenga per colpa della ditta appaltatrice e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicataria, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.

È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della ditta appaltatrice.

ART. 22 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Villa San Pietro quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché

forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

➤ ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

➤ strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

➤ soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

➤ soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

➤ altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

➤ soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

➤ legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

➤ ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Responsabile del Plus Area Ovest Dott.ssa Cristiana Floris con sede in Villa San Pietro, p.zza San Pietro 6, 09010 Villa San Pietro.

I punti di contatto sono tel. 07090770113; e-mail plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it

Pec plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Cagliari. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari in vigore, in particolare al codice dei contratti pubblici e s.m.i. (D.lgs. n. 50/2016) e al regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010) nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.

Villa San Pietro, 26/11/2019

Il Responsabile del Settore Plus Area Ovest
f.to Cristiana Floris